

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4460

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO

Presentata il 22 dicembre 1989

**Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri
nel territorio dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente crescente presenza di lavoratori extracomunitari nel nostro Paese, con l'emergere di drammatiche ed inusitate problematiche in un'area in cui la tradizione era nel senso dell'emigrazione e non dell'immigrazione, rende indispensabile procedere in tempi rapidi alla riforma della normativa vigente sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, risalente non solo a sessanta anni fa (essendo del 1931), ma anche ad un periodo profondamente diverso sotto il profilo giuridico-costituzionale, trattandosi del periodo fascista e comunque di un'epoca pre-repubblicana, quando la Costituzione del 1947 era ben lontana.

L'urgenza di por mano a tale riforma suggerisce di riproporre, opportunamente modificato in una serie di punti, il testo

che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati (v. disegno di legge Senato, IX legislatura, n. 2208) e che trae origine da una proposta legislativa presentata dall'allora Ministro dell'interno Scalfaro. Quindi, si tratta di un testo che era giunto a metà dell'*iter* e perciò sembrerebbe consentire un'esame più rapido.

Preliminarmente si farà notare che — ai fini di un doveroso rispetto della Costituzione — si introduce il principio dell'obbligatorietà della motivazione relativamente ai provvedimenti concernenti l'espulsione, la repulsione ed il divieto di uscita, nei confronti dei quali si esplicita la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria: si tratta di un consistente

passo in avanti in termini di civiltà giuridica (articolo 13).

A parte tale premessa e salvo un opportuno raccordo con la legge n. 943 del 1986, nel frattempo entrata in vigore, si rinvierà sinteticamente alla relazione di cui alla proposta originaria (v. disegno di legge Camera, IX legislatura, n. 3641).

In particolare, l'articolo 1 dispone che possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di valido passaporto e di visto consolare, ove prescritto. Gli stessi possono soggiornare se muniti di permesso di soggiorno, disciplinato in dettaglio nel successivo articolo 2.

È prevista, poi, la soppressione dell'obbligo della dichiarazione di soggiorno a carico dello straniero che permanga in Italia per turismo non oltre trenta giorni. Lo stesso articolo attribuisce, infine, al Ministro dell'interno la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, il soggiorno dello straniero, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

L'articolo 2 mira a colmare gravi lacune normative che sono all'origine di diffuse inadeguatezze dell'attuale sistema.

Vengono, infatti, disciplinate sia la durata che le procedure per il rilascio e le eventuali proroghe del permesso di soggiorno.

In particolare, viene legislativamente fissato il limite massimo di due anni per il primo permesso di soggiorno, con possibilità di proroghe per periodi superiori all'anno fino anche a tempo indeterminato.

L'articolo 3 modifica il sistema delle dispense dalla personale presentazione dello straniero presso l'autorità di pubblica sicurezza (minori e ricoverati).

L'articolo 4 disciplina l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della carta d'identità agli stranieri, subordinando esplicitamente entrambe alla constatazione delle regolarità delle singole posizioni all'effetto del soggiorno: ciò per porre fine ad una prassi amministrativa che ha determinato equivoci con improprie aspettative da parte dei clandestini.

L'articolo 6 assicura agli stranieri legalmente residenti in Italia il trattamento riconosciuto al cittadino italiano per quanto concerne l'uso dei servizi sociali, l'assistenza sanitaria, la scuola e l'accesso alla disponibilità dell'abitazione.

L'articolo 7, fatte salve le speciali disposizioni previste in materia di adozione ed affidamento dei minori, pone a carico degli uffici di polizia di frontiera l'onere di respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non siano in possesso di regolare passaporto o di visto consolare, ove prescritto, o siano stati espulsi.

Non è inoltre consentito l'ingresso a quanti risultino manifestamente sprovvisti di qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, di sostentamento in Italia.

L'articolo 8 prevede l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità degli stranieri cui si offra alloggio, ospitalità o lavoro.

L'osservanza di tali obblighi contribuisce alla cognizione del movimento degli stranieri.

L'articolo 9 reca una modifica di dettaglio, ma non per questo di minor importanza, consistente nella possibilità di vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o località che interessano la sicurezza dello Stato.

Segue, quindi, un corpo di norme che adeguatamente innova il regime dei cosiddetti provvedimenti espulsivi.

In materia di espulsione, assume particolare rilevanza lo snellimento attuato con l'articolo 10 mediante l'attribuzione al Ministro dell'interno della competenza ad adottare il provvedimento per motivi di ordine pubblico.

Il potere di espulsione dei prefetti viene ad essere limitato ai casi di condanna per delitto o violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno.

Viene assicurato il necessario collegamento con l'autorità giudiziaria, ove figurino in corso procedimenti penali, a garanzia — tra l'altro — del diritto di difesa dello straniero.

L'articolo 12 limita l'applicabilità dell'istituto dell'allontanamento mediante foglio di via obbligatorio agli stranieri so-

cialmente pericolosi ai sensi della legge sulle misure di prevenzione n. 1423 del 1956 e della normativa antimafia, sopprimendo implicitamente l'istituto (dalla configurazione non sempre univoca) del respingimento da parte del prefetto.

Ai fini di evitare che l'esecuzione di provvedimenti di espulsione e di allontanamento sia vanificata dalla necessità di sopperire alla mancanza di dati sull'identità del destinatario, ovvero delle indispensabili documentazioni (visti, passaporti, eccetera), si è prevista con l'articolo 14 la possibilità di imporre allo straniero l'obbligo temporaneo di permanenza in un determinato luogo indicato dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'articolo 15 prevede la misura (sostitutiva rispetto all'espulsione) dell'intimazione, con la quale possono ottenersi gli stessi effetti pratici, ma senza dar vita ad una complessa procedura come quella dell'espulsione.

L'articolo 16 sancisce, con legge dello Stato, il principio che il visto d'ingresso può essere disposto nei confronti di taluni Paesi, ove lo impongano esigenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato.

L'articolo 17 contiene, infine, norme transitorie per il recupero delle situazioni illegali pregresse.

In particolare, vengono disciplinate le diverse situazioni in cui può trovarsi lo straniero: da quella del soggetto già munito di permesso di soggiorno a quella dello straniero « clandestino ».

Vengono dettate disposizioni per la regolarizzazione della posizione degli stranieri irregolari che svolgono attività lavorativa autonoma nonché forme agevolate di regolarizzazione per chi abbia omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza di dare alloggio ad uno straniero.

Poiché la presente proposta di legge modifica le corrispondenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'articolo 19 modifica, di conseguenza, la denominazione dei capi I e II del titolo V del citato testo unico.

Provvede anche ad inserire i singoli articoli della proposta nel testo unico medesimo, abrogandone le norme non più in vigore.

Lo stesso articolo attribuisce al Ministro dell'interno la competenza ad emanare un testo aggiornato e coordinato delle disposizioni vigenti in materia di stranieri.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NUOVE NORME SULL'INGRESSO ED IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO.

ART. 1.

(Ingresso).

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente e muniti di visto consolare, ove prescritto.

2. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni della presente legge.

3. Gli stranieri entrati nel territorio dello Stato a scopo di turismo devono presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per fare la dichiarazione di soggiorno ai fini del rilascio del relativo permesso, solo nel caso che intendano trattenersi in Italia per oltre trenta giorni. L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno. Della dichiarazione resa è data ricevuta, salvo che non si provveda al contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

4. Gli stranieri entrati nel territorio dello Stato per motivi diversi dal turismo devono adempiere all'obbligo di cui al comma 3 entro il termine di otto giorni dal loro ingresso.

5. Il Ministro dell'interno, con proprio motivato provvedimento, può autorizzare in via eccezionale il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale anche in deroga alle disposizioni vigenti. L'autorizzazione è rilasciata anche agli stranieri che chiedono l'asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi.

6. È garantita l'applicazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni CEE in materia.

ART. 2.

(Soggiorno).

1. L'autorità di pubblica sicurezza rilascia allo straniero il permesso di soggiorno, salvo vi ostino esplicite disposizioni di legge e salvo motivate esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, dell'ordine democratico e della salute pubblica. L'autorità di pubblica sicurezza dispone con provvedimento sia la concessione di permesso che il rifiuto di soggiorno.

2. Copia del documento viene trasmessa immediatamente al questore, ove l'autorità rilasciante sia diversa dal medesimo.

3. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare alla competente autorità di pubblica sicurezza ogni trasferimento del proprio domicilio o dimora abituale entro dieci giorni dal trasferimento stesso, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'autorità di pubblica sicurezza, qualora nulla osti, annota sul permesso di soggiorno la variazione di domicilio o di dimora, dandone immediata comunicazione al questore.

5. Il permesso di soggiorno può avere la durata di 2 anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti in accordi internazionali o indicati nel visto di ingresso, e può essere prorogato o rinnovato anche per periodi superiori ad un anno. Dopo due proroghe o rinnovi il permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di culto, può essere rilasciato anche a tempo indeterminato. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore nella cui provincia lo straniero ha il domicilio o abitualmente dimora.

6. Eventuali omissioni, imperfezioni o errori contenuti nella richiesta di per-

messo di soggiorno, ad esclusione delle ipotesi previste dall'articolo 10, non costituiscono motivo di allontanamento o di espulsione.

7. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

8. Il documento deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

ART. 3.

(Minori e ricoverati).

1. I minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, nonché gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura ovvero ospitati in comunità civili o religiose riconosciute dalla legge italiana, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Chi presiede gli istituti, case e comunità di cui al comma 1 deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di otto giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovare delle dispense e deve notificare, entro tre giorni, all'autorità medesima i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità e la località dove sono diretti.

ART. 4.

(Iscrizione anagrafica).

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che

hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 5.

(Divieto di uscita).

1. L'autorità di pubblica sicurezza con provvedimento motivato può vietare l'uscita dello straniero dal territorio nazionale qualora questi:

a) intenda sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti penali o di misure di sicurezza;

b) abbia violato norme valutarie o tributarie dello Stato, con particolare riguardo alle disposizioni doganali, sempre che non sia intervenuta la riparazione;

c) intenda sottrarsi all'esecuzione di obblighi alimentari.

2. Il divieto di uscita dello straniero dal territorio nazionale deve essere revocato quando vengano meno i motivi per cui fu disposto.

ART. 6.

(Parità di diritti).

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti gli stranieri legalmente residenti sul proprio territorio e ai familiari aventi diritto, parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per quanto concerne l'uso dei servizi sociali e sanitari, la scuola, nonché l'accesso alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

2. In particolare, allo straniero compete l'assistenza sanitaria nelle forme assicurate dallo Stato alla generalità dei cittadini, secondo le norme dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Qualora lo straniero versi in condizioni di indigenza, è concessa l'assistenza

economica e sanitaria in conformità alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica, ratificata con legge 7 febbraio 1958, n. 385, ed alla Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929.

ART. 7.

(Repulsione).

1. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera, con provvedimento motivato, devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché del comma 1 dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. Gli uffici di cui al comma 1 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri che siano stati espulsi e non siano in possesso della speciale autorizzazione di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché gli stranieri che risultino segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato. Non devono, inoltre, consentire l'ingresso a coloro che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia e non siano in possesso di documentazione attestante l'impegno di un ente ad assumersi l'onere di tale sostentamento.

3. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni relative all'ingresso degli stranieri di cui al comma 1 dell'articolo 1 è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

4. Chiunque si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle prescrizioni sul permesso di soggiorno è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

5. Gli agenti marittimi raccomandatari che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi, di stranieri in posizione

irregolare, secondo le norme di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di ospitalità, occupazione, lavoro).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita per oltre sette giorni uno straniero è tenuto a comunicarne le generalità complete all'autorità locale di pubblica sicurezza entro otto giorni. L'obbligo compete anche a chi, a qualunque titolo, dia alloggio ovvero ospiti stranieri su imbarcazioni.

2. Parimenti deve procedere alla comunicazione, nel termine di otto giorni, chi comunque assume alle proprie dipendenze uno straniero, anche in esperimento o in prova.

3. Il datore di lavoro deve sempre specificare, nella comunicazione, l'attività cui lo straniero è adibito. Con le stesse modalità, entro il termine suddetto, il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

4. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve contenere l'esatta indicazione dell'immobile in cui lo straniero è alloggiato o lavora o i dati identificativi dell'imbarcazione, le generalità complete dello straniero e gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, nonché del permesso di soggiorno, quando prescritto, che devono essere richiesti all'interessato.

5. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data della ricevuta postale.

6. Le autorità di pubblica sicurezza che hanno sede fuori del capoluogo di provincia devono trasmettere alla questura competente per territorio le comunicazioni di cui ai commi precedenti entro quarantotto ore dalla ricezione.

7. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani dei comuni in cui si trova l'alloggio.

8. Il trasgressore dell'obbligo di cui ai commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire cinque milioni per ciascun dipendente abusivo. Detta sanzione è raddoppiata quando il fatto si riferisce ad attività lavorativa, anche se in prova o in esperimento, esercitata in violazione della vigente normativa in materia di lavoro. Il datore di lavoro è altresì tenuto a sostenere le spese di viaggio per il rientro dello straniero nello Stato di appartenenza o provenienza o a rimborsarle all'erario in caso di anticipazione.

9. Se lo straniero è parente o affine della persona tenuta alla comunicazione di cui al comma 1, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto a lire 100.000.

10. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

ART. 9.

(Autorizzazione all'ingresso).

1. Salvo quanto disposto dalle convenzioni internazionali, nonché dalle norme emanate, in materia, dalle Comunità europee, l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato si consegue con il rilascio da parte delle autorità diplomatiche

o consolari di un visto di ingresso. Ai fini dell'ingresso per motivi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. Nel visto è specificata la durata e, ove del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera. Può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

3. Il prefetto può comunque vietare agli stranieri, anche a mezzo di pubblici avvisi, il soggiorno in comuni o in località che interessano la difesa militare o la sicurezza dello Stato.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, gli stranieri, che si trovano in zone determinate del territorio nazionale, il cui accesso è loro interdetto, possono esserne allontanati anche per mezzo della forza pubblica, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo della competente autorità di pubblica sicurezza.

ART. 10.

(Espulsione).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina degli stupefacenti, e dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per delitto non colposo possono essere espulsi dallo Stato.

2. Possono essere altresì espulsi gli stranieri denunciati all'autorità giudiziaria per i reati relativi all'ingresso e al soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane.

3. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato, previo nulla osta

dell'autorità giudiziaria, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Lo straniero espulso è accompagnato alla frontiera. Del decreto viene, contestualmente all'emanazione, informato il Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

5. L'espulsione prevista al comma 4 è disposta dal Ministro dell'interno con decreto motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Le precedenti disposizioni non si applicano agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

7. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza non ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

8. Nei confronti degli stranieri che godono del diritto d'asilo, degli apolidi e dei rifugiati, l'espulsione può essere disposta solo se i fatti ad essi addebitati rivestono carattere di particolare gravità.

9. La documentazione relativa ai procedimenti che riguardano gli stranieri che non conoscono la lingua italiana a richiesta degli interessati può essere redatta nelle lingue da loro conosciute e, ove non sia possibile, dovrà essere redatta in lingua francese o inglese o spagnola. Le notifiche di norma sono scritte in più lingue.

ART. 11.

(Divieto di reingresso).

1. Lo straniero espulso a norma dell'articolo 10 non può rientrare nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

2. Nel caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. L'autorizzazione può essere sottoposta a termine. Lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito è nuovamente espulso.

ART. 12.

(Allontanamento).

1. I prefetti hanno facoltà di allontanare dal territorio dello Stato, con decreto motivato, gli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, e successive modificazioni e integrazioni, e siano pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Possono essere altresì allontanati gli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Nei confronti degli stranieri allontanati, ai sensi del comma 1, il questore emette foglio di via obbligatorio. Gli stranieri non possono allontanarsi dall'itinerario ivi indicato, né presentarsi all'ufficio di polizia di frontiera loro prescritto oltre il termine fissato.

3. In caso di inosservanza, lo straniero è punito con l'arresto da uno a sei mesi; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Si procede con il giudizio direttissimo.

4. Lo straniero, condannato per il reato di cui ai commi precedenti, è espulso secondo le modalità di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 10.

ART. 13.

(Ricorribilità giurisdizionale).

1. Contro i provvedimenti, che debbono essere sempre motivati, concernenti l'espulsione, la repulsione ed il divieto di uscita è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente.

ART. 14.

(Permanenza temporanea).

1. Quando, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, sia necessario procedere ad accertamenti supplementari ovvero all'acquisizione di documenti o visti, su richiesta del questore, il presidente del tribunale del luogo ove si trova lo straniero, ordina a quest'ultimo di permanere temporaneamente in uno dei luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, fino al momento dell'abbandono del territorio dello Stato.

2. La misura può essere decisa, in casi di urgenza, anche dal questore, il quale ne informa, ai fini della convalida, il presidente del tribunale competente entro le quarantotto ore.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, allo straniero si applica la pena dell'arresto fino a due anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. La sospensione o l'annullamento dei provvedimenti di espulsione pronunciati dal giudice amministrativo costituisce titolo abilitativo al rientro in Italia, a carico dello Stato.

ART. 15.

(Intimazione).

1. In tutti i casi in cui può essere disposta l'espulsione, detta misura può essere sostituita dall'intimazione rivolta

allo straniero dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo in cui egli si trova, ad abbandonare volontariamente il territorio dello Stato.

2. In caso di inosservanza all'intimazione, lo straniero è punito con l'arresto da tre a nove mesi; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Si procede con giudizio direttissimo.

3. Lo straniero condannato per il reato di cui al comma 2, espiata la pena, è espulso con le modalità di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 10.

ART. 16.

*(Introduzione e ripristino
del regime del visto).*

1. L'introduzione o il ripristino, anche a carattere temporaneo, del regime del visto d'ingresso può essere disposto, nei confronti dei cittadini di taluni Paesi, ove lo impongano esigenze relative all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato.

2. Sono sempre fatte salve le norme riguardanti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, nonché tutte le norme e le convenzioni internazionali concernenti l'ingresso, il soggiorno e il lavoro di stranieri in Italia e quelle relative all'esecuzione delle sentenze penali nel Paese di cui lo straniero è cittadino.

ART. 17.

(Regime transitorio).

1. In deroga ad altre disposizioni vigenti in materia, non sono punibili gli stranieri che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno contravenuto alle norme sull'ingresso e il soggiorno in Italia, qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per chiedere il permesso di soggiorno, ovvero si allontanino spontaneamente dal territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni di

cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. Gli stranieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti dell'autorizzazione al soggiorno già prevista dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono, entro trenta giorni dalla scadenza, chiedere il permesso di soggiorno all'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Qualora l'autorizzazione sia scaduta, il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli effetti degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può rilasciare il permesso di soggiorno anche in assenza dei prescritti visti d'ingresso. Nel caso di studenti stranieri il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'iscrizione all'università o ad altro istituto di istruzione è stata effettuata prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non sono assoggettabili a sanzioni penali o amministrative coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno contravvenuto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ospitalità, relative agli stranieri, qualora, entro tre mesi dalla stessa data, adempiano agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

5. Il permesso provvisorio di soggiorno di cui al comma 2 è prorogabile per un triennio e ulteriormente rinnovabile a favore dei cittadini extracomunitari che, avendo comunque esercitato, nel corso del quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di lavoro autonomo sul territorio nazionale, per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi, con esclusione delle libere professioni, adempiano, entro centottanta giorni dalla predetta data, all'obbligo di iscriversi in un apposito registro da istituirsi presso le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura entro sessanta giorni dalla data medesima. Ai fini di tale iscrizione, l'accertamento del requisito dell'attività svolta viene effettuato da una commissione istituita presso le prefetture, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e da un rappresentante del comune capoluogo di provincia.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per i lavoratori subordinati extracomunitari.

ART. 18.

(Ricorribilità al prefetto).

1. Avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 2 è ammesso, nel termine di giorni tre dalla relativa comunicazione, ricorso al prefetto.

2. Il ricorso ne sospende l'esecutività salvi i motivi di sicurezza dello Stato.

3. Il prefetto decide improrogabilmente entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentito il parere di apposita commissione composta dal provveditore agli studi, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e da un membro designato dalla giunta municipale del comune capoluogo di provincia.

4. La commissione è presieduta dal prefetto, o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata.

ART. 19.

(Norme finali).

1. L'intitolazione del capo I del titolo V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituita dalla seguente: « Dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato ».

2. L'intitolazione del capo II del titolo V del citato testo unico è sostituita dalla seguente: « Degli stranieri da espellere o da allontanare dal territorio dello Stato ».

3. Gli articoli 142, 143, 145, 148, 150, 151 e 152 del predetto testo unico sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

4. Gli articoli 2, 4, 7, 13 e 14 della presente legge vengono inseriti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed assumono, rispettivamente, la numerazione di 142-*bis*, 144-*bis*, 142-*ter*, 152-*bis* e 152-*ter*.

5. Sono abrogati la lettera *i*) del secondo comma dell'articolo 261, nonché gli articoli 262, 263, 264, 265, 267 e 271 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

7. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo aggiornato, nel quale devono essere riunite con le norme della presente legge tutte le disposizioni dei capi I e II del titolo V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in atto rispettivamente intitolati « Del soggiorno degli stranieri nello Stato » e « Degli stranieri da espellere e da respingere dallo Stato », nonché il titolo V del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, intitolato « Degli stranieri ».

8. Le disposizioni normative da affiggere in trascrizione plurilingue negli alberghi e negli altri luoghi ove si dà alloggio dietro compenso sono rispettivamente gli articoli 142, 142-*bis*, 143, 144-*bis*, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'ar-

articolo 261 del relativo regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 20.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.